

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI MAIDA E MARTIRANO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

il Comune di Maida, C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal sindaco Dott. Salvatore Paone , elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

E

il Comune di Martirano, C.F.:00366940799 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Francesco Bartolotta, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune medesimo

PREMESSO

che l'art. 98, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Che i Comuni di Maida (CZ) e Martirano (CZ) i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e che contano, alla data del 31/12/2015, tutti meno di 30000 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'ufficio di segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Maida n. _____ del _____ , esecutiva (all. 1)
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Martirano n. _____ del _____, esecutiva (all. 2);

Che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono pe stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite e ad ogni effetto e conseguenza di legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

I Comuni di Maida (classe III) e Martirano (classe IV), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in maniera coordinata ed in forma associata il servizio di segreteria comunale, anche al fine di ottenere sensibili economie di spese ed una maggiore integrazione

funzionale tra le amministrazioni. Le funzioni del segretario comunale sono stabilite dal Capo II del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Maida assume le funzioni di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del segretario comunale sono provvedimento di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione, previo parere obbligatorio e vincolante dell'altro Sindaco, al verificarsi delle condizioni e con le modalità previste dal Capo II del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i comuni interessati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera e mansioni in tutti e due gli Enti. Ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, la presente convenzione risulta essere di classe III, in quanto il Comune capo convenzione e il comune convenzionato, alla data del 31/12/2020, popolazione superiore a 5000 abitanti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune. Il calendario dei giorni e dei tempi di lavoro, correlato in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, compresa quella derivante dalla retribuzione mensile di cui al successivo articolo 7, sarà sostenuta nella seguente misura:

- **Comune di Maida: 75%**
- **Comune di Martirano: 25%**

Il Comune di Maida provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al pagamento degli oneri riflessi.

Nella parte attiva del bilancio il Comune di Maida prevederà le somme da riscuotere a titolo di contributo degli altri comuni convenzionati i quali si impegnano a iscrivere, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme dovute.

Il Comune di Martirano verserà al Comune di Maida, con cadenza mensile e congruo anticipo rispetto alla data fissata dal comune capofila per il pagamento al segretario degli assegni stipendiali, la quota di spesa a loro carico e il saldo entro il 31/12 dell'anno corrente, dietro presentazione di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e soggette a riparto. Sui ritardati pagamento sono dovuti gli interessi legali.

Il Comune capo convenzione imputerà tra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimenti del segretario titolare, l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alle partecipazioni a corsi, seminari di studi e convegni.

1. Il Segretario viene autorizzato, allo scopo di conseguire un'economia di spesa, all'uso del proprio automezzo, non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, atti ad assicurare gli spostamenti negli orari di lavoro.
2. In conformità alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 54055/2011, allo stesso sarà quindi liquidato una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro, per recarsi nella stessa giornata lavorativa dal Comune di Maida - capo convenzione al Comune di Martirano, computate per ogni accesso effettivamente compiuto e in relazione ai chilometri
3. La liquidazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dello stesso Segretario, in relazione agli accessi che lo stesso ha garantito presso ogni ente nel periodo di riferimento.
4. Le spese per le missioni o trasferte del segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state compiute.

ART. 6

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazioni tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno, in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei sindaci determinare, in accordo con il segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, quali quelle afferenti alle giornate di presenze del funzionario nei rispettivi comuni, gli orari di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale allo svolgimento del servizio convenzionato.

Ogni segnalazione concernente il servizio che dovrà essere rivolta alla competente Prefettura, sarà previamente concordata dai Sindaci dei due enti convenzionati.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete l'adozione del provvedimento inerenti ferie, permessi e autorizzazioni, il rilascio del nulla osta per il congedo straordinario per l'aspettativa, previa intesa con il Sindaco del comune convenzionato.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale incaricato spetta, oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, il cui importo è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per ultimo il CCNL del 17/12/2020 biennio economico 2016/2018.

Allo stesso ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/05/2001 e s.m.i. in entrambi i comuni viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione, previa adozione di apposito decreto sindacale sottoscritto congiuntamente dai sindaci interessati, da calcolarsi secondo l' art.1 dell' Accordo integrativo naz.le del 22/12/2003 – e l'art.1 dell' Accordo integr. naz.le del 13/01/ 2009 , i cui oneri sono ripartiti tra i due Enti nella misura percentuale della presente convenzione.

Ove tali presupposti ricorrano in uno solo dei due comuni la maggiorazione compete al relativo onere previa adozione del decreto sindacale.

ART. 8

DURATA E SCIoglimento

La presente convenzione ha la durata di mesi 9 (nove) decorrenti dalla data di presa d'atto della sottoscrizione della presente convenzione da parte della Prefettura U.T.G. di Catanzaro – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Calabria sino al 30/06/2022 (stante la scadenza del mandato del Sindaco del Comune Capo convenzione) e si intenderà tacitamente rinnovata per il medesimo periodo alla scadenza, ove non intervengano atti deliberativi che ne determinino lo scioglimento o il recesso.

La presente convenzione può essere risolta prima della scadenza per una delle seguenti cause.

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale da una delle amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno un mese.

La mancata corresponsione, per un valore corrispondente ad una mensilità della quote di spesa dovute da parte dei comuni convenzionati, secondo le previsioni e nella misura di cui all'art. 5, dà facoltà al comune capofila di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla presente convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento verrà data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9

NORME FINALI

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai consigli comunali dei comuni convenzionati.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B) , punto 16) del DPR 642/1972.

Essa sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che regolano la materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Comune di Maida – Sindaco dott. Salvatore Paone

Comune di Martirano – Sindaco Francesco Bartolotta